

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Napoli
Settima Sezione Civile

Proc. Unit. 475-1/2023

Il Tribunale di Napoli, VII sezione, in persona del giudice delegato Dott. Eduardo Savarese, ha emesso, a seguito dell'udienza del 5 dicembre 2023, la seguente

SENTENZA DI OMOLOGA ex art. 70 CCII

A seguito del ricorso depositato il 15 settembre 2023 nell'interesse del [redacted] assistito giusta procura in calce all'atto introduttivo [redacted] il Tribunale adito dava avvio alla procedura di ristrutturazione dei debiti, riservandosi la decisione ex art. 70 CCII. Osserva, dunque, quanto segue.

Il ricorrente è pacificamente qualificabile come "consumatore" ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera e) CCII, agendo per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale, e versa senza dubbio in situazione di sovraindebitamento.

Rispetto alle cause di tale sovraindebitamento e alla diligenza prestata dalla stessa, i gestori, [redacted] nella relazione particolareggiata versata in atti hanno osservato, dedotto e documentato quanto segue.

[redacted], è dipendente subordinato (aiuto commesso 5° livello CCNL Commercio) [redacted] in affido condiviso con prevalente collocazione presso la madre.

In riferimento alle cause di sovraindebitamento, hanno rilevato che le stesse "sono state determinate dall'assunzione di una serie di debiti, contratti al fine di ripianare un debito iniziale, assunto in un periodo nel quale il [redacted] godeva di un adeguato benessere finanziario, ed al fine di fronteggiare le spese derivanti dal mutamento della propria situazione familiare". Ed invero, il primo finanziamento presso il Banco di Napoli (oggi Intesa San Paolo S.p.A.) è stato richiesto dal [redacted] per un



importo pari ad [REDACTED] volto alla ristrutturazione ed arredo dell'abitazione coniugale. All'epoca di contrazione di detto debito, vi erano ragionevoli prospettive di poterle adempiere, non essendovi ulteriori costi fissi e basandosi sul proprio stipendio.

A seguito della separazione, intervenuta con decreto [REDACTED] emesso a conclusione del procedimento [REDACTED], il debitore aumentava l'originario finanziamento stipulato con Intesa ad un importo pari ad [REDACTED] e stipulava un nuovo finanziamento con Intesa per un importo di [REDACTED] per fronteggiare le spese contestuali e successive alla separazione, attesa la necessità di provvedere alla ricerca di una nuova abitazione.

Le difficoltà incontrate dal [REDACTED] a seguito dell'intervenuta crisi coniugale determinavano un ulteriore ricorso al credito di cui uno (prestito [REDACTED] [REDACTED] volto all'acquisto di un'auto ed altri (prestito [REDACTED] [REDACTED] e prestiti [REDACTED] [REDACTED] assunti nel tentativo di ripianare la debitoria iniziale. Ed infatti, in ragione della chiusura imposta dalla situazione pandemica da Covid-19, dato il ricorso da parte del datore di lavoro dell'istante alla cassa integrazione, il sig. [REDACTED] subiva una contrazione del proprio reddito pari al 40%.

Osservano i gestori che il debitore ha contratto i debiti in buona fede, con l'obiettivo di provvedere al proprio sostentamento e a quello della propria famiglia e che "deve considerarsi, inoltre, che, già a partire dall'aumento del prestito operato da Intesa San Paolo, c'è stato un grave errore da parte dell'istituto di credito, che non ha correttamente valutato il merito creditizio (art. 68, co. 3, C.C.I.L.)". In particolare, i finanziamenti successivi al primo, inclusi quelli concessi da COMPASS ed AGOS, sono stati erogati in violazione delle regole sul merito creditizio, senza svolgere le verifiche di cui all'art. 124bis T.U.B.

Quanto alla ricostruzione della consistenza del patrimonio del ricorrente, così come effettuata nella relazione versata in atti, i gestori hanno osservato che il [REDACTED] non risulta titolare di alcun diritto di proprietà di beni immobili; è titolare del veicolo [REDACTED] – utilizzato per esigenze di carattere familiare e, per queste ragioni, non destinato alla soddisfazione dei creditori – ed è titolare della carta Postepay Evolution, utilizzata per l'accredito dello stipendio, il cui saldo alla fine del mese risulta essere irrisorio.

La principale fonte reddituale del ricorrente è, quindi, il proprio stipendio da lavoratore dipendente, pari a circa [REDACTED] annui ed è questa ad essere destinata al ripianamento dei debiti.

L'ammontare complessivo della debitoria è stato quantificato nella somma di [REDACTED] in virtù dei seguenti importi:



CREDITORE	TITOLO	IMPORTO
INTESA SANPAOLO S.P.A. [All. n. 33]	CONTRATTO DI FINANZIAMENTO REGOLATO SU c/c	[REDACTED]
MB CREDIT SOLUTIONS S.P.A. (ceduto da AGOS S.P.A. ed affidato per il recupero alla FIRE S.P.A.) [All. n. 34]	CONTRATTO DI PRESTITO PERSONALE	[REDACTED]
COMUNE DI NAPOLI [All. n. 35]	TARI 2018, 2019, 2020, 2021, 2022	[REDACTED]
ADER [All. n. 36]	SANZIONE INFRAZIONE CDS	[REDACTED]
COMPASS S.P.A. [All. n. 37]	CONTRATTO DI PRESTITO PERSONALE	[REDACTED]

Il piano prevede, tenuto conto della soglia di povertà assoluta individuata dall'ISTAT e delle spese necessarie al sostentamento del [REDACTED] (comprehensive dell'alloggio e del mantenimento del figlio minore), che il debitore versi una somma pari ad [REDACTED] [REDACTED] per un periodo di circa [REDACTED] con pagamento in prededuzione del compenso dell'O.C.C. e dell'advisor, integrale soddisfazione dei creditori muniti di privilegio e falcidia al 65% dei restanti debiti.

I gestori hanno, infatti, osservato che "il rapporto reddito/debiti supera la percentuale massima indicata dalla Banca d'Italia pari al 35% e, pertanto, il [REDACTED] non ha la possibilità di adempiere tutto il suo debito, considerate le spese necessarie al sostentamento suo e del figlio minore".

Emesso il decreto di avvio della procedura da parte del giudice delegato, il gestore procedeva alle comunicazioni di rito ai creditori.

Nessuno dei creditori presentava osservazioni e all'udienza del 5 dicembre 2023 il Giudice riservava la decisione per l'omologa del piano, onerando i gestori di depositare il piano con la rideterminazione delle rate.

Tanto rappresentato, giova premettere che il piano presentato si presenta completo sotto il profilo della documentazione utilizzata, congruo sul piano logico – argomentativo e documentato in punto di fattibilità del piano.



In particolare, è puntualmente rappresentata la chiara convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, seppure non contestata da alcuno dei creditori, dal momento che, in mancanza di beni patrimoniali liquidabili in capo al [REDACTED] l'unica risorsa disponibile per la possibile soddisfazione delle ragioni creditizie consiste unicamente nello stipendio del debitore.

Tale circostanza, del resto, giustifica anche la lunga durata del piano (pari a circa diciotto anni) atteso che gli interessi dei creditori risultano, in ogni caso, maggiormente soddisfatti rispetto all'alternativa liquidatoria né sono previsti espressamente dei vincoli normativi sul piano temporale richiedendosi che il piano di ristrutturazione dei debiti risulti idoneo a soddisfare i creditori "in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria". Sul punto risulta opportuno richiamare i recenti approdi della giurisprudenza di merito in virtù della quale, rilevata la mancanza di una disposizione di legge relativa alla durata massima della procedura, può essere omologato un piano che preveda una significativa dilazione dei pagamenti "a condizione che gli interessi dei creditori siano meglio tutelati da una siffatta soluzione rispetto alle alternative praticabili" (Tribunale Torino 21.03.2023; nello stesso senso anche Tribunale di Nola 18.04.2023).

Nel caso di specie la durata del piano, quindi, non osta all'ammissibilità del piano né alla fattibilità dello stesso, dal momento che appare complessivamente ragionevole tenuto conto della composizione dell'attivo patrimoniale del ricorrente.

Per tutto quanto considerato, sussistono i presupposti per procedere all'omologa del piano presentato dai gestori.

P. Q. M.

Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal [REDACTED] Il gestore vigilerà sulla sua corretta esecuzione. Dichiara chiusa la procedura.

Così deciso in Napoli, il 18 dicembre 2023

Il giudice

dr. Eduardo Savarese

U2 2° di istanza Pa. fall. N. 2023/2023

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott.ssa Elisabetta Garzo

